



ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO,
TRASPORTO E RECUPERO DEL RIFIUTO CER 190113 "*CENERI LEGGERE
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE*" PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI
TERMOVALORIZZAZIONE DI ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL**

LOTTO 1 – CIG 82246847F1

LOTTO 2 – CIG .8224694034

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente gara ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero del rifiuto CER 19.01.13* *“ceneri leggere contenenti sostanze pericolose”* prodotto presso l'impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente srl (di seguito anche “AVA” o “S.A.”) sito in Schio (VI) Via Lago di Pusiano n. 4. La caratterizzazione analitica di riferimento che sarà fornita al concorrente che lo richieda, come da disposizione del Disciplinare di Gara, è mediamente rappresentativa della qualità tipica del rifiuto prodotto.

L'appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti funzionali, come di seguito disciplinato.

Le modalità tecniche di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono di seguito descritte.

Il quantitativo di rifiuto da trattare, stimato su base statistica in relazione al funzionamento delle tre linee dell'impianto nell'ultimo biennio, deve ritenersi meramente indicativo e non vincolante; AVA non si assume, pertanto, l'obbligo di conferimenti minimi garantiti. In ogni caso, ciascun contratto di appalto sarà stipulato a misura.

In caso di fermata di una o più linee del termovalorizzatore, per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il quantitativo in asportazione subirà una diminuzione per tutta la durata delle fermate: di tale evenienza AVA potrà dare congruo preavviso all'Appaltatore il quale non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

AVA si riserva altresì, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni di esecuzione, qualora fosse necessario riorganizzare il servizio per sopravvenute esigenze aziendali. In tale ipotesi, questa S.A. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla controparte le variazioni eventualmente introdotte; per contro, l'Appaltatore non potrà vantare nei confronti di AVA alcuna pretesa, compenso e/o indennizzo.

Il servizio oggetto di appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: le relative prestazioni non potranno, pertanto, essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore alla S.A.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla L. 146/1990 e n. 88/2000; in tal caso, l'Appaltatore dovrà darne preventiva comunicazione scritta alla S.A. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause locali e/o direttamente imputabili all'Appaltatore.

In caso di ingiustificata sospensione del servizio, anche parziale, AVA, previa diffida ad adempiere e salvo il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa rivalendosi sull'Appaltatore per i costi sostenuti. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., la S.A. segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio.

L'offerente pertanto sarà vincolato alla propria offerta per tutta la durata contrattuale.

In caso di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., AVA si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale, con emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al termine naturale dell'appalto, qualora si rendesse necessario, l'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) mesi; in tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CER 19.01.13*

Al rifiuto “Ceneri leggere” - oggetto del servizio richiesto – è attribuito il codice CER 19.01.13*, ossia è attribuito un codice con caratteristica di pericolosità per la dichiarata presenza delle classi di pericolo HP5, HP7, HP8, HP10 e HP14.

L’analisi di caratterizzazione del CER 19.01.03* può presentare o meno le indicate classi di pericolosità proprio per la variabilità nelle concentrazioni di quei parametri che ne definiscono la pericolosità stessa.

Per quanto attiene la classe di pericolo HP3 il campione di rifiuto medio rappresentativo sottoposto al test previsto dal Reg. CE 440/2008 All. A.12 per verificare la presenza o meno della classe di pericolo HP3, ha dato esito negativo.

Con frequenza annuale, durante il periodo di validità del contratto, sarà messo a disposizione dell’Aggiudicatrice un Rapporto di Prova a supporto della documentazione di caratterizzazione del rifiuto (omologa / notifica).

ART. 4 – IMPORTO TOTALE D’APPALTO E VALORE DEI SINGOLI CONTRATTI

L’importo presunto complessivo del contratto per il periodo di durata di 24 (ventiquattro) mesi ammonta a € 1.625.000,00 oltre IVA di legge, determinato sulla base delle quantità stimate di rifiuto da trattare.

L’importo relativo agli oneri per i rischi interferenziali è pari a € 0,00 (zero/00).

L’importo presunto netto di contratto, per singolo lotto, è indicato analiticamente nella seguente tabella:

LOTTO	DURATA	QUANTITATIVO STIMATO RIFIUTI DA TRATTARE (A)	IMPORTO UNITARIO NETTO A BASE D’ASTA (B)	IMPORTO STIMATO NETTO DI CONTRATTO (C=A*B)	ONERI PER LA SICUREZZA (D)	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO NETTO DI CONTRATTO (E=C+D)
1	24 mesi	tonnellate 4.000	€/ tonnellata. 250,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
2	24 mesi	tonnellate 2.500	€/ tonnellata 250,00	€ 625.000,00	€ 0,00	€ 625.000,00

LOTTO	PROROGA TECNICA art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016	QUANTITATIVO STIMATO RIFIUTI DA TRATTARE (F)	IMPORTO STIMATO NETTO DI PROROGA (G=B*F)
1	3 mesi	tonnellate 500	€ 125.000,00
2	3 mesi	tonnellate 312	€ 78.000,00

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto o per entrambi i lotti.

Il concorrente, che ha offerto per entrambi i lotti, potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto; qualora le offerte dello stesso concorrente risultassero le migliori per entrambi i lotti, il concorrente medesimo sarà aggiudicatario del lotto n. 1, mentre il lotto n. 2 sarà aggiudicato al concorrente classificatosi secondo nella corrispondente graduatoria.

Il concorrente dovrà confermare in sede di presentazione dell’offerta la validità della proposta economica anche qualora riscontrasse, nel monitoraggio periodico, caratteristiche del rifiuto diverse da quelle descritte nel presente capitolato.

Con l'aggiudicatario di ogni lotto, AVA stipulerà un contratto con cui verrà regolamentato il servizio secondo condizioni, modalità e termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ciascun contratto sarà stipulato a misura, sulla base del prezzo unitario (€/tonnellata) offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, il quale rimarrà fisso e invariato per la durata di 24 mesi, indipendentemente dal quantitativo di rifiuti complessivamente trattato.

Il corrispettivo unitario offerto da ciascun concorrente si intenderà remunerativo per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse al servizio oggetto d'appalto, in base a calcoli di sua propria convenienza e a suo totale rischio e sarà, quindi, in caso di affidamento, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione del servizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni oggetto di appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, AVA si riserva la facoltà di chiederne l'esecuzione alle stesse condizioni tecnico-economiche già pattuite, senza che l'Appaltatore possa vantare ulteriore pretesa nemmeno a titolo di indennizzo.

ART. 5 – GENERALITA' SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di appalto dovrà essere svolto con l'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché delle procedure aziendali interne di questa SA, in particolare in materia di sicurezza.

Il servizio comprenderà l'effettuazione, a cura e spese dell'Appaltatore, delle seguenti operazioni:

- prelievo delle ceneri leggere presso l'impianto di termovalorizzazione di AVA, sito in Schio (VI) – Via Lago di Pusiano n. 4;
- trasporto con automezzi all'uopo autorizzati presso l'impianto/i di destino finale;
- recupero finale del rifiuto presso impianto/i autorizzato/i.

Nello specifico, l'Appaltatore dovrà, per tutta la durata del contratto:

- rispettare la programmazione settimanale dei ritiri, al fine del contenimento delle giacenze presso l'impianto di termovalorizzazione.

AVA svolgerà le attività relative alla "programmazione dei ritiri" senza che ciò costituisca coordinamento e direzione dell'esecuzione del servizio appaltato, che, in ogni caso, resteranno di esclusiva competenza dell'Appaltatore, con relativa assunzione di ogni responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dell'appalto e per i danni di qualsiasi natura che possano insorgere.

La "programmazione dei ritiri", da eseguirsi in condizioni d'impianto in esercizio e/o in fermata, sarà redatta da AVA e comunicata all'Appaltatore, in forma scritta su base settimanale, entro il penultimo giorno feriale.

Inoltre, sulla base di richiesta scritta del Responsabile Unico del Procedimento o di suo delegato, l'Appaltatore sarà tenuto, in ogni caso, ad effettuare ritiri non preventivati nella programmazione settimanale (ritiri non programmati), qualora questi ultimi si rendessero necessari in virtù di motivate emergenze impiantistiche.

- impiegare automezzi autorizzati e idonei alle operazioni di trasporto dei rifiuti di cui trattasi, all'uopo equipaggiati nel rispetto della normativa ADR (ad es. la chiusura a tenuta in modo da non permettere la fuoriuscita di alcun tipo di rifiuto in fase di trasporto, ecc.);
- impiegare conducenti capaci di comprendere e parlare la lingua italiana;
- garantire la più ampia collaborazione con il personale AVA e facilitare le operazioni di caricamento;
- assicurare il trasporto dei rifiuti in condizioni di sicurezza e il relativo scarico presso gli impianti di destino individuati, autorizzati al ritiro e al trattamento dei medesimi;

- in caso di spedizione transfrontaliera, farsi totale carico di gestire la pratica presso gli Enti competenti, compresa la stipula di idonee polizze assicurative, compresa l'esecuzione di eventuali ulteriori analisi di caratterizzazione/omologa; a tal fine, l'Appaltatore dovrà comunicare ad AVA la nomina del Responsabile dei trasporti transfrontalieri;
- comunicare ad AVA tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta consegna, il peso verificato a destino e successivamente consegnare copia del formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Eventuali significative divergenze – comunque superiori complessivamente a 400 kg di rifiuto - riscontrate tra il peso in partenza e il peso accettato a destino dovranno essere immediatamente comunicate al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o suo delegato, per le azioni del caso.
- garantire il servizio con continuità, per dodici mesi all'anno, escluse solamente le domeniche, compresi i periodi festivi e quelli feriali di agosto e dicembre.

AVA, da parte sua, provvederà a:

- caricare tramite apposito sistema di scarico telescopico il rifiuto sugli automezzi utilizzati per il trasporto, e a pesarlo in uscita con le pese tarate e certificate in dotazione dell'impianto di termovalorizzazione.
Ai fini della fatturazione farà comunque fede il peso in partenza;
- compilare per ogni ritiro il formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- registrare sull'apposito registro di carico e scarico come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il rifiuto CER 19.01.13* *“ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose”* prodotto presso l'impianto di termovalorizzazione di AVA viene stoccato sfuso in appositi silos, specificatamente:

- n. 2 silos per la Linea 3, uno dedicato alle polveri provenienti dal filtro a maniche (identificato con il numero 1) e uno per le polveri provenienti dall'elettrofiltro (identificato con il numero 2)
- n. 1 silos per la Linea 2, contenente tutte le polveri del sistema di depurazione dei fumi (filtri a maniche ed elettrofiltro) e dalla caldaia, identificato con il numero 8.
- n. 1 silos per la Linea 1, contenente tutte le polveri del sistema di depurazione dei fumi (filtro a maniche ed elettrofiltro) e le ceneri provenienti dalla caldaia della linea 1 e della linea 3, identificato con il numero 7.

Il prelievo e il contestuale caricamento sugli automezzi utilizzati per il trasporto verrà compiuto a cura del personale della S.A., tramite apposito scaricatore telescopico.

Il trasporto dovrà essere effettuato con veicolo cisterna (autosilo) a tenuta, adibito al trasporto di materiale solido polverulento, opportunamente autorizzato al trasporto ADR.

Di norma sarà richiesta una frequenza di ritiro di 2 viaggi ogni settimana (7/10 viaggi ogni mese), da programinarsi settimanalmente a cura del Responsabile di Esercizio. Il tempo medio di sosta per carico è di circa 3 – 4 ore, con un carico medio previsto di circa 23 tonnellate da prelevare nei diversi silos secondo le indicazioni della stazione appaltante. Tale frequenza e tempi sono solo a scopo meramente indicativo, e non possono essere oggetto di richieste o obiezioni da parte dell'appaltatore. AVA non si assume, pertanto, l'obbligo di conferimenti minimi o massimi garantiti né su base settimanale né su base mensile.

E' previsto anche il ritiro occasionale del rifiuto confenzionato in big bags omologati da 1 mc, posizionati su bancali in legno contenenti due big bags sovrapposti ciascuno: dovrà quindi essere

impiegato apposito automezzo autorizzato ADR, idoneo al carico tramite carrello elevatore a cura di AVA (tempo medio di sosta : 4 ore).

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto lo smaltimento e/o il recupero finale del rifiuto:

- *in via principale* presso n. 1 (uno) impianto di destino (in proprietà o in gestione) in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di trattamento del rifiuto CER 19.01.13*;
- *in via subordinata* presso n. 1 (uno) ulteriore e distinto impianto di destino (in proprietà, in gestione o in convenzione) in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di trattamento del rifiuto CER 19.01.13*. A tal fine si precisa che, in sede di gara, il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione in cui garantisce la disponibilità di tale impianto ad accettare almeno il 50% del quantitativo annuo del rifiuto prodotto da AVA, in riferimento a ciascun lotto.

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire degli impianti di destino - indicati rispettivamente in via principale e in via subordinata - l'Appaltatore dovrà comunque, entro il termine di 48 ore, comunicare alla S.A. l'impianto o gli impianti alternativi che verranno utilizzati, unitamente alla documentazione relativa all'autorizzazione all'esercizio degli stessi.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto sopra previsto, di impianto diverso dall'impianto indicato in via principale, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico della S.A..

Tutti gli impianti di trattamento impiegati dall'Appaltatore nel corso di esecuzione del servizio dovranno possedere e mantenere, per l'intera durata dell'appalto, la validità di tutte le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti ai sensi della vigente normativa; l'Appaltatore dovrà, se del caso, comunicare tempestivamente al RUP qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai suddetti titoli autorizzativi; infine, la revoca o la decadenza di autorizzazioni/iscrizioni/abilitazioni, se obbligatorie ai sensi di legge, comporterà la risoluzione del contratto. Si intendono comprese tutte le attività analitiche eventualmente necessarie per il mantenimento in corso di validità delle autorizzazioni / omologhe e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio ai sensi di legge.

L'Appaltatore dovrà garantire il possesso di almeno il 30% della propria flotta mezzi in Euro 5, ai sensi all'allegato 1 del DM 13 febbraio 2014 recante Criteri Ambientali Minimi (CAM), da utilizzarsi per l'espletamento del servizio. A tal fine, in sede di gara, il concorrente dovrà fornire l'elenco dei mezzi impiegati per il servizio con l'indicazione dell'anno di immatricolazione e a quale normativa europea sulle emissioni appartiene il mezzo (classe euro).

Il personale incaricato dall'Appaltatore o da eventuali subappaltatori dell'attività di trasporto rifiuti dovrà essere in possesso di idonea patente di guida comprensiva di specializzazione ADR.

ART. 8 - VIGILANZA E CONTROLLO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

AVA si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento del servizio, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- effettuare controlli e vigilare sull'operato dell'Appaltatore, disponendo, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezioni di impianti, locali, attrezzature e di quant'altro inerente all'esecuzione del contratto;
- chiedere l'accesso, nonché eventuale estrazione gratuita di copia, della documentazione relativa all'esecuzione del contratto, in particolare dei titoli autorizzativi necessari all'esercizio dell'attività di impresa in capo ad Appaltatore ed eventuali subappaltatori.

Qualora fossero riscontrate delle difformità nell'esecuzione, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di prestazione del servizio da parte di Appaltatore o di eventuali subappaltatori, questa S.A. emetterà un "Verbale di Non Conformità" e l'Appaltatore

dovrà, entro il termine perentorio intimatogli dal RUP, predisporre gli interventi correttivi per assicurare il mantenimento degli standard di qualità e di sicurezza richiesti, senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo, fermo restando l'applicabilità da parte di questa S.A. delle penali di seguito disciplinate per ritardo o inadempimento.

L'applicazione di n. 3 (tre) Non Conformità nell'arco temporale di validità del contratto potrà determinare la risoluzione del contratto.

In caso di controlli, verifiche e ispezioni, l'Appaltatore (o eventuali subappaltatori) sarà tenuto a fornire all'uopo al personale di AVA tutta la necessaria collaborazione. L'eventuale mancata collaborazione e/o il diniego di accesso agli impianti, locali, attrezzature, documenti ecc... costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi contrattuali e potrà dar adito alla risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di AVA

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

A norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è prevista la consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI – rev.0 del 26/7/2019), recante la valutazione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione oggetto di appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, all'atto di sottoscrizione del contratto, attesterà di avere:

- provveduto alla formazione e all'informazione del personale in merito alle attività oggetto di appalto, e alle misure di prevenzione e protezione stabilite nel DUVRI;
- ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere il DUVRI prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

I conducenti dei mezzi incaricati dall'Appaltatore dovranno attenersi scrupolosamente alle norme che regolano gli accessi all'impianto di termovalorizzazione (istruzione interna IQ 14 "Norme di comportamento per i conducenti esterni all'azienda" rev. 4 del 31/8/2011).

ART. 10 – PENALITÀ

Qualora l'Appaltatore non effettui il servizio nei termini e secondo le modalità previste da contratto, AVA applicherà le seguenti penalità, salvi i maggiori e ulteriori danni risarcibili ai sensi dell'art. 1382 c.c.:

A) ritardata/mancata esecuzione dei ritiri settimanali

- per ritardo degli automezzi, inferiore a 48 ore, rispetto all'orario di arrivo stabilito nella "programmazione dei ritiri" non sarà applicata alcuna penale.

L'orario di arrivo degli automezzi sarà certificato dal sistema di pesatura dell'impianto;

- per ritardo degli automezzi, superiore a 48 ore e inferiore a 72 ore, rispetto all'orario di arrivo stabilito nella "programmazione dei ritiri", sarà applicata una penale di €/h 300,00. L'orario di arrivo degli automezzi sarà certificato dal sistema di pesatura dell'impianto;
- per ritardo degli automezzi, superiore a 72, rispetto all'orario di arrivo stabilito nella "programmazione dei ritiri", sarà applicata una penale di €/h 500,00. L'orario di arrivo degli automezzi sarà certificato dal sistema di pesatura dell'impianto;
- in caso di mancato ritiro sarà applicata una penale di €/gg. 1.500,00. AVA si riserva altresì il diritto di rivolgersi ad altro soggetto imprenditoriale addebitando i maggiori costi sostenuti maggiorati del 20%;

B) ritardata/mancata esecuzione del cd "pronto intervento" (ritiri non programmati)

- in caso di ritiri non programmati richiesti dal RUP con carattere di urgenza si applicherà una penale di €/h 50,00 per ogni ora di ritardo maturata rispetto all'orario di arrivo richiesto per iscritto da AVA;

C) mancata restituzione della documentazione di legge (nei termini ivi previsti) a comprova di avvenuto trattamento:

- segnalazione di AVA agli organi di controllo competenti;

D) per uso di attrezzatura non conforme o grave violazione delle procedure aziendali di AVA:

- respingimento del mezzo adibito al trasporto e applicazione della penale giornaliera prevista per mancato ritiro.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà per AVA di ripristinare la corretta funzionalità di impianti e sistemi, a causa di danni derivanti dalle attività dell'Appaltatore, con relativo addebito all'Appaltatore dei i costi sostenuti;

E) smarrimento, ovvero inadempienze della gestione dei documenti di trasporto:

- applicazione di una penale di €/cad. 150,00.

La S.A., oltre ad applicare le penali di cui sopra in caso di inadempimento dell'Appaltatore, si riserva la facoltà di richiedere presso altri operatori il servizio non prestato nei termini indicati, e ciò in danno all'Appaltatore stesso, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture in pagamento e, in difetto, sulla cauzione definitiva prestata.

Qualora il grave ritardo, determinato in 7 (sette) giorni dalla data fissata per il ritiro, nell'espletamento del servizio dovesse comportare, per AVA, il fermo linea di incenerimento, verrà applicato un indennizzo per mancata produzione pari a €/gg. 20.000,00.

La S.A. in caso di gravi inadempienze o di ripetute inadempienze contestate, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in danno all'Appaltatore.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante potrà, in particolare, procedere alla risoluzione del contratto, tra gli altri, nei seguenti casi:

- a) gravi e continue inadempienze degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore;
- b) cessione del contratto;
- c) fallimento o procedure concorsuali dell'Appaltatore;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, AVA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva e l'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, degli eventuali maggiori costi e delle minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte spese derivanti dalla risoluzione stessa.

ART. 12 – RECESSO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., AVA avrà facoltà di recedere dal contratto dandone motivata comunicazione all'Appaltatore, con un congruo preavviso rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, AVA riconoscerà all'Appaltatore il compenso pattuito per il servizio svolto fino a quel momento.


f.to Il Responsabile del Settore Smaltimento
e Recupero Energetico
Ing. Silvio Bisognin

